



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 10/12/2024 N.873

Oggetto: TARIFFE ANNO 2025 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI.

L'anno 2024, il giorno dieci del mese di Dicembre, alle ore 15:30, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Qualifica	Nome	Presenza
Sindaco	SILVETTI DANIELE	Presente
Assessore	ZINNI GIOVANNI	Presente
Assessore	ANDREOLI ANTONELLA	Presente
Assessore	BATTINO MARCO	Presente
Assessore	BERARDINELLI DANIELE	Presente
Assessore	BERTINI ANNA MARIA	Presente
Assessore	CAUCCI MANUELA	Presente
Assessore	ELIANTONIO ANGELO	Presente
Assessore	LATINI ORLANDA	Presente
Assessore	TOMBOLINI STEFANO	Presente

Partecipa il il Segretario Generale, Montaccini Giovanni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Silveti Daniele ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.



LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dall'Area risorse e Sviluppo economico, che di seguito si riporta:

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 4/03/2021, si è provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss. e comma 837 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2021:

- all'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*
- all'approvazione del "Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul canone mercatale";*
- all'approvazione delle relative tariffe in sede di prima applicazione;*
- a confermare il metodo di gestione del nuovo canone tramite affidamento diretto in house alla partecipata Ancona entrate S.r.l.;*

DATO ATTO che il suddetto "canone" ha sostituito le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;*
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;*
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;*

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, il canone in questione è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati dal medesimo sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

DATO ATTO altresì che le tariffe approvate in sede di prima applicazione del nuovo canone, ai sensi della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 4/03/2021, sono state determinate al fine di garantirne l'omogeneità rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020 e, quindi, in grado di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

DATO ATTO, inoltre, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;



VISTE le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

RITENUTO che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTA la disciplina regolamentare relativa alle esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

RITENUTO che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera, modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della legge n. 160/2019, che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RITENUTO che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della legge n. 160/2019 possono essere modificate sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

RITENUTO altresì, che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti individuati dalla Giunta comunale rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 624 del 30/11/2023, con la quale sono state confermate, per l'anno 2024, le tariffe del canone patrimoniale in questione, già vigenti per il 2023, così dettagliate:

- tariffe per le occupazioni di suolo pubblico;*
- tariffe per le occupazioni di suolo pubblico per commercio su area pubblica;*



- *tariffe per le esposizioni pubblicitarie;*

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019, introdotto dal decreto legge n. 77/2021, ha fissato in 800 euro il canone annuo per occupazioni permanenti realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, venendo quindi meno la possibilità, per gli enti locali, di disciplinare le tariffe per questa categoria di occupazione;

VERIFICATO che:

- *la popolazione residente al 1° gennaio 2024 nel territorio del Comune di Ancona, come risultante dai dati ISTAT, è pari a n. 99.239 unità;*
 - *ai fini della misura delle tariffe standard e delle tariffe base del canone in argomento, questo Comune rimane quindi nella fascia di popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti;*
 - *conseguentemente, le tariffe standard e le tariffe base di riferimento sono le seguenti:*
- tariffa standard annuale, di cui all'art. 1, comma 826, della legge n. 160/2019: € 50,00;*
- tariffa standard giornaliera, di cui all'art. 1, comma 827, della legge n. 160/2019: € 1,20;*
- tariffa base annuale, di cui all'art. 1, comma 841, della legge n. 160/2019: € 50,00;*
- tariffa base giornaliera, di cui all'art. 1, comma 842, della legge n. 160/2019: € 1,20;*

TENUTO CONTO che:

- *con determinazione dirigenziale n. 1258 del 7/09/2022, la Direzione SUI, edilizia privata, commercio e patrimonio ha disposto che la concessione anche dei box, banchi pesce e banchi agricoli interni ai mercati si perfeziona con il rilascio dell'autorizzazione comprendente la concessione, senza ulteriori adempimenti, fermo restando il rispetto, da parte degli operatori, degli obblighi previsti nell'art. 4 del Regolamento comunale e nella vigente normativa regionale, assimilando in questo modo la concessione e l'occupazione in questione a quella relativa ai mercati scoperti su area pubblica;*
- *per quanto sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, anche alle occupazioni interne ai mercati coperti si applica il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, in luogo del canone mensile assoggettato ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., sino ad allora approvato annualmente dalla Giunta comunale unitamente alle tariffe per i servizi comunali;*
- *con il presente provvedimento vengono pertanto approvate anche le tariffe del Canone di concessione per l'occupazione permanente delle aree e degli spazi all'interno dei mercati coperti;*

DATO ATTO, quanto al predetto canone di concessione per l'occupazione permanente delle aree e degli spazi all'interno dei mercati coperti, è stato disposto che



l'applicazione delle relative tariffe garantisca l'invarianza del gettito rispetto al previgente canone e che l'applicazione del canone avvenga sulla base delle superfici effettivamente concesse;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2025, le vigenti tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione temporanea del suolo per commercio su area pubblica, nella misura stabilita dalla citata delibera della Giunta comunale n. 624 del 30/11/2023;

VISTO il Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 4/03/2021 e successivamente modificato;

VISTO altresì il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate", di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15/01/1999, successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATO che l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ("Legge Finanziaria 2001"), dispone che gli enti locali approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e che gli stessi possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario;

VISTO l'art. 53, comma 16, della sopracitata legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 ("Legge Finanziaria 2002"), il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre, termine che può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL, il quale dispone che gli Enti Locali allegano al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe e le aliquote dei canoni e dei servizi;



TENUTO CONTO che le delibere di approvazione delle tariffe del canone in questione non sono soggette all'obbligo di pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e ss., del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.), il quale riguarda unicamente le entrate di natura tributaria;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi è il dott. Michele Camilletti che, unitamente al Dirigente dell'Area Risorse e Sviluppo economico dott.ssa Daniela Ghiandoni, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

- 1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.*
- 2. Di confermare, per l'anno 2025, le vigenti tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui agli allegati "A" e "B" al presente provvedimento.*
- 3. Di confermare, per l'anno 2025, le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'allegato "C" al presente provvedimento.*
- 4. Di confermare, relativamente al canone di concessione per l'occupazione permanente delle aree e degli spazi all'interno dei mercati coperti, che l'applicazione del canone avvenga sulla base delle superfici effettivamente concesse.*
- 5. Di dare atto che, per le tariffe del canone patrimoniale in oggetto, non è richiesta la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze.*
- 6. Di trasmettere il presente provvedimento ad Ancona Entrate S.r.l.*



7. *Di allegare il presente provvedimento alla proposta di deliberazione del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, come previsto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).*
8. *Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott. Michele Camilletti, funzionario titolare di E.Q. dell'Area risorse e sviluppo economico.*
9. *Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, il visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegati al presente atto;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di confermare, per l'anno 2025, le vigenti tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui agli allegati "A" e "B" al presente provvedimento.
3. Di confermare, per l'anno 2025, le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'allegato "C" al presente provvedimento.
4. Di confermare, relativamente al canone di concessione per l'occupazione permanente delle aree e degli spazi all'interno dei mercati coperti, che l'applicazione del canone avvenga sulla base delle superfici effettivamente concesse.



5. Di dare atto che, per le tariffe del canone patrimoniale in oggetto, non è richiesta la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze.
 6. Di trasmettere il presente provvedimento ad Ancona Entrate S.r.l.
 7. Di allegare il presente provvedimento alla proposta di deliberazione del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, come previsto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).
 8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott. Michele Camilletti, funzionario titolare di E.Q. dell'Area risorse e sviluppo economico.
 9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
-

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di approvare le aliquote tributarie non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027.

* * * * *

ALLEGATI

- ☐ “A”;
 - ☐ “B”;
 - ☐ “C”;
 - ☐ Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
 - ☐ Visto di conformità dell'azione amministrativa;
 - ☐ Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
 - ☐ Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.
- (tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

SILVETTI DANIELE

IL SEGRETARIO GENERALE

MONTACCINI GIOVANNI